

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 aprile 2017, n. 49

P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - "PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI" - Operazioni 10.1.4-10.1.5-10.1.6. Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

Sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili delle Operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTA la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2008/62/CE della Commissione, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

VISTA la Direttiva 2008/90/CE della Commissione, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

VISTA la Direttiva 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica.

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 2004 n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i..

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 28 maggio 2015, n. 1383/2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni

del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.

VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38".

VISTO il Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i..

VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136".

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012, Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

VISTO il Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istitui-

sce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136".

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all'adozione del Piano di Adozione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020" nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013".

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015).

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'08 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC".

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191 Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell'11 gennaio 2017, n. 1 Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016.

VISTA la Deliberazione Della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento.

VISTA la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149 "DGR n. 911 del 6/05/2015 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783". Rettifica.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli".

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale".

VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione" e s.m.i..

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di

controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l'Organismo Pagatore detta le disposizioni per l'erogazione dell'aiuto tramite l'utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 "Applicazione Condizionalità".

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017".

CONSIDERATO che i Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.4, hanno formato oggetto di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, attraverso procedura scritta avviata con nota 742 del 23/03/2017.

CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di aiuto.

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

VISTI i seguenti allegati predisposti dalla Regione Puglia:

- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante "Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
- Allegato C recante "Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno".
- Allegato D recante "Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno".

RITENUTO di dover approvare i suddetti Allegati A, B, C e D al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6.

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- Approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
 - Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
 - Allegato B recante "Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
 - Allegato C recante "Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
 - Allegato D recante "Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
- stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
 - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
- stabilire che l'accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
 - dare atto che in attuazione dell'operazione 10.1.4 non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
 - Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
 - Allegato B recante "Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
 - Allegato C recante "Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
 - Allegato D recante "Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno";
- **di stabilire** che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
 - a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
 - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
- **di stabilire** che l'accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- **di dare atto** che in attuazione dell'operazione 10.1.4 non potranno essere assunti impegni finanziari giuri-

dicamente vincolanti fino all'approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione;

- **di dare atto** che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è composto da n° 9 (nove) facciate timbrate e vidimate, e dai seguenti allegati:
 - Allegato A composto da n° 42 facciate timbrate e vidimate,
 - Allegato B composto da n° 34 facciate timbrate e vidimate,
 - Allegato C composto da n° 12 facciate timbrate e vidimate,
 - Allegato D composto da n° 12 facciate timbrate e vidimate,
 - è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

Prof. Gianluca Nardone



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”


Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni-agro-climatico-ambientali”

Operazione 10.1.4 “Tutela della Biodiversità Vegetale”

Operazione 10.1.5 “Tutela della Biodiversità Zootecnica”


Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”

**BANDI 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**



INDICE


1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	7
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020	13
4. LOCALIZZAZIONE	15
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1	15
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE	15
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	16
7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.....	16
7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale.....	17
7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno.....	17
7.4. Presentazione tardiva delle domande.....	19
7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS	20
8. ENTITA' DEGLI AIUTI	21
9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI.....	22
10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	23
11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.....	24
11.1. Controlli amministrativi	24
11.2. Controlli in loco.....	26
12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI.....	27
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	27
14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI.....	28
15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	29
16. CONDIZIONALITA' E BASELINE	30
17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	32
17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità	32
17.2. Violazioni in merito al numero di capi dichiarati, rispetto al numero di capi eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità (operazione 10.1.5)	33
17.3. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità	34
17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione	35
17.5. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità	35
17.6. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi	35
17.7. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità	36
18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO	37
19. RICORSI E RIESAMI	38
20. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM).....	39
21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006	40
22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	40
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC	41
24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43




1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- **Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e s.m.i.** relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e s.m.i.** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- **Regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 2004 n. 21/2004** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- **Direttiva 2008/62/CE della Commissione**, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
- **Direttiva 2008/90/CE della Commissione**, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali;
- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- **Direttiva 2009/145/CE della Commissione**, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303** recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;




- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 639** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 28 maggio 2015, n. 1383/2015** che modifica il Reg. delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333** che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;




- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393** recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499** che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

Normativa nazionale

- **Legge del 07 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252** “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503** “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- **Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99** “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
- **Legge del 06 aprile 2007, n. 46** “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011,** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;




- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012**, Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;
- **Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- **Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014**, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150;
- **Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e D.M. 4890 dell’8 Maggio 2014**, di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513** riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162,** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420** riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
- **Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015**, Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015);
- **Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017** – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI**, rev. 2 del 22/09/2016 e ss.mm.ii. emesse dal MIPAAF.



Normativa regionale

- **Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28** relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 07 marzo 2013, n. 363** Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 07/04/2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 14 aprile 2015, n. 120** “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e ss.mm.ii;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23** “Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95** concernente “Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno 2016” e ss.mm.ii;
- **Regolamento Regionale del 22 marzo 2016, n. 5** “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e zootecnico”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194** Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Aggiornamento 2016 e ss.mm.ii.;
- **Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783** Attuazione del Decreto MiPAAF n. 3536/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191** Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1** Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016;

Provvedimenti AGEA




- **Comunicazione AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. ACIU.2014.91** “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Comunicazione AGEA del 20 marzo 2015, Prot. ACIU.2015.141** “Piano di Coltivazione”;
- **Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, Prot. UMU/2015/749** “Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA”;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.119** “Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e D.M. del 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.120** “Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.ii. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- **Circolare AGEA del 1° marzo 2016, Prot. ACIU.2016.121** “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- **Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833** “Applicazione Condizionalità”;
- **Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. ORPUM 26680** – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola.

Associazione di Agricoltori ai sensi del Capitolo 8 lett. ah) PSR Puglia 2014-2020: Le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE, Nazionale e Regionale; I gruppi definiti all’art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell’art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall’art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; I gruppi di produttori indicati all’art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell’art. 17 del



D.Lgs. n.61/2010 ove pertinente; Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Associazione Italiana Allevatori (di seguito A.I.A.)

Associazione Regionale Allevatori (di seguito A.R.A.)

Associazione Nazionale Pastorizia (di seguito ASSONAPA)

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Banca dati informatizzata: la base di dati informatizzata di cui all'art. 3, let. b), e all'art. 5 del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la Banca Dati informatizzata di cui all'articolo 3, par. 1, let. d), e agli art. 7 e 8 del Reg. (CE) n. 21/2004.

Codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'art. 4, par. 1, del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del Reg. (CE) n. 21/2004.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.


Tipologia di domande e comunicazioni connesse:

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipo e saldo).

Domanda Iniziale: la prima domanda presentata per la campagna di riferimento ai sensi delle misure/sottomisure/operazioni interessate.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: domanda che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, per modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;



modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Sono inoltre consentite le seguenti modifiche, che riguardano la consistenza territoriale: aggiunta di singole particelle catastali; modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate); modifiche riguardanti la destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.


Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): domanda che permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; Per le suddette fattispecie di modifica, ai sensi dell'art.15 e dell'art. 3, si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici in oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale (DdS). Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS o DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) n.809/2014.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): comunicazione con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi): comunicazione che permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): comunicazione relativa al verificarsi di eventi rientranti tra le cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende): comunicazione relativa alla cessione totale di un'azienda, eseguita da parte di un



agricoltore “cessionario” che acquisisce la titolarità da un altro agricoltore “cedente”, successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS.

Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione): comunicazione di rinuncia ad impegni in corso, senza obbligo di rimborso per gli importi già percepiti nelle annualità precedenti. Tale clausola è prevista per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. La presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni in corso, esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento: dichiarazione presentata per confermare il mantenimento dell'impegno in assenza della domanda di pagamento per la conferma degli impegni dell'annualità interessata.


Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura/sottomisura/operazione, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di Sviluppo Rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della DdS e DdP per una o più colture, gruppi di colture, operazioni, sottomisure o misure.

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione



all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.

Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di cui agli artt. 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Inadempienza/violazione/infrazione: l'inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle Misure dello Sviluppo Rurale nell'ambito del SIGC; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima.

Marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del Reg. (CE) n. 21/2004.

Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.


Pagamento ammesso: importo concesso al beneficiario, che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle DdP che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'art. 3, let. c), e all'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1760/2000.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della Misura/Sottomisura/Operazione.

Registro: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'art. 3, let. d), e all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'art. 3, par. 1, let. b), e all'art. 5 del Reg. (CE) n. 21/2004.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o pagamento annuale).



Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda.

S.P.A.: Servizio Provinciale Agricoltura, distinti per province (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).

Sistema di identificazione e di registrazione degli animali: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal Reg. (CE) n. 21/2004.

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: Per migliorare l'efficienza e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli OP, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di condizionalità.

Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.

Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo agricolo.

Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI): Superficie Oggetto di Impegno, s'intende la superficie aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del sostegno.

Unità di Bestiame Adulto (di seguito UBA): Unità di misura della consistenza di un allevamento, che si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie.


Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, di seguito riportata:

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Bovini	Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
	Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
	Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovi-caprini	Ovini e Caprini	0,15 UBA
Suini	Scrofe riproduttrici > di 50 Kg	0,5 UBA
	Altri suini	0,3 UBA
Avicoli	Galline ovaiole	0,014 UBA
	Altro pollame	0,03 UBA

I tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.



Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L'attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla valutazione dell'impatto dell'attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di una gestione sostenibile delle superfici agricole, finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.


La Sottomisura 10.1 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area (FA) 4A, 4B e 4C ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle FA 4B e 4C in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:

- 18 - "Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità";
- 22 - "promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo di agricoltura biologica e integrata";
- 24 - "Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno".

Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'assunzione di impegni agro-climatici-ambientali, persegue la finalità di instaurare un sistema di gestione sostenibile che:

- a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione superficiale, all'incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente e generare un miglioramento delle performance ambientali;
- b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale, naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
- c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
- d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
- e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti climatici



- e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
- f) Salvaguardi la salute del consumatore e l'ambiente;
- g) Mantenga l'utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni delle generazioni attuali e di quelle future.

Nell'ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 "Pagamenti agro climatici ambientali" si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le suddette finalità:

Operazione 1 – Produzione integrata;

Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli ;


Operazione 3 – Agricoltura Conservativa;

Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale;

Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica;

Operazione 6 – Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.

Priorità	Codice FA	Focus	Contributo
P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4a)	Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela degli ambienti steppici	Diretto
	4b)	Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Diretto
	4c)	Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica del suolo	Diretto
	4b)	Sostegno a pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso <i>input</i> energetico	Indiretto
	4c)	Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Indiretto



4. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dalle Operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 possono essere realizzati sull'intero territorio regionale della Puglia, secondo le specificità indicate negli Allegati B, C e D.

5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1

Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 "Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR".

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 - Pagamenti Agroambientali, il Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti.

Premesso che la Sottomisura 10.1 è interessata da una procedura di rimodulazione finanziaria, finalizzata ad ottimizzare l'impiego delle risorse, in funzione delle istanze già pervenute con i precedenti bandi e delle ulteriori domande attese, il quadro degli impegni finanziari, relativi al presente provvedimento, viene riassunto nella seguente tabella, comprensiva degli importi destinati agli impegni derivanti dalla Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013:

TIPO DI OPERAZIONE	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
4 - Tutela biodiversità vegetale	5,00 Meuro di cui 3,02 Meuro FEASR
5 - Tutela biodiversità zootecnica	3,00 Meuro di cui 1,81 Meuro FEASR
5 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	8,00 Meuro di cui 4,84 Meuro FEASR

Le presenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle tipologie di operazioni di cui ai successivi Allegati B (operazione 10.1.4), C (operazione 10.1.5) e D (operazione 10.1.6).


Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

All'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

- a. questa possibilità è prevista nei PSR;



- b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
- c. non è compromessa la finalità dell'impegno.

Per l'operazione 10.1.4 è previsto che il numero di ettari a cui si applica l'impegno per le specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

Per l'operazione 10.1.6 il PSR Puglia 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione delle superfici assoggettate agli impegni.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di Gestione delle DdS sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.


I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione secondo le specifiche di seguito riportate.

7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico", compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);

La costituzione, l'aggiornamento e l'eventuale chiusura del "fascicolo aziendale elettronico"



nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta. Nella stessa sede deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) qualora le informazioni dichiarate non siano reperibili in banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la DdS per l'anno 2017 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017. In assenza di fascicolo, o di dati ed informazioni sulle superfici/zootecnia inerenti le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS.

Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle domande ancorché presentate in modalità alfanumerica.

Il settore PSR, pur non essendo direttamente coinvolto nella campagna 2017 nel rispetto di percentuali di superficie da rappresentare in domanda con modalità grafica, prevede comunque la pubblicazione di apposite funzionalità per la predisposizione grafica per la presentazione delle domande riferite alla campagna 2017.


In dettaglio l'art. 9, par. 3 del D.M. del 12/01/2015 n.162 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nelle Circolari e nella manualistica AGEA.

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione si riferiscono all'occupazione del suolo, alla destinazione, all'uso, alla qualità ed alla varietà.

7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione delle DdS.



Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un Libero Professionista, munito di opportuna delega (come da Allegato 1, per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello Allegato 1).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS e DdP, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle domande sono effettuate per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato (Operatore CAA o Libero Professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero identificativo univoco (barcode domanda) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione, corrispondente alla data di invio telematico.


Al riguardo si evidenzia che solo con il rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della stessa né per l'OP AGEA né per la Regione.

Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le DdS e DdP devono essere presentate entro i termini fissati all'art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, fissato il 15 maggio di ogni anno.

Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Reg. (UE) n.809/2014, per la campagna 2017, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti:.



TIPOLOGIA DI DOMANDA	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
a) Domande iniziali	15 Maggio 2017
b) Domande di modifica ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n.809/2014	31 Maggio 2017
c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 (ritiro parziale) del Reg. (UE) n.809/2014	data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
d) Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014	pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
e) Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2018
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 per cessione di aziende	9 giugno 2018
g) Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)	10 giugno 2017
h) Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento	Da definirsi a cura dell'OP AGEA

7.4. Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio. In tal caso, l'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.


Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili. Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 succitato, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale



SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati all'interno degli allegati B, C e D, relativi alle singole operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6.

7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS

7.5.1 Uso oggettivo


In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. La circolare Agea prot. N. 14300 del 17/02/2017 prevede che le superfici coltivate ricadenti su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
- c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell'isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come "uso oggettivo" si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come "uso oggettivo", in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l'Organismo Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della superficie interessata da uso oggettivo.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

7.5.2 Overlapping

AGEA ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei confini catastali riscontrati come sovrapposti. Gli esiti tecnici di tale progetto vengono pubblicati sul fascicolo aziendale. L'attività di revisione ed aggiornamento dei confini catastali si è resa necessaria per correggere la sovrapposizione di superfici, sia pure marginali, tra particelle confinanti, al fine di evitare che una stessa superficie possa ricevere più pagamenti (SIGC). Agea sta procedendo alla pubblicazione di specifiche disposizioni per definire la validità amministrativa delle informazioni



tecniche e le modalità di applicazione al 1° ed al 2° pilastro della PAC e agli altri settori di intervento.

In particolare, riguardo agli impegni pluriennali, l'acquisizione dei nuovi dati tecnici potrà comportare una variazione degli impegni assunti.

7.5.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all'interno dei successivi allegati: B (operazione 10.1.4), C (operazione 10.1.5) e D (operazione 10.1.6).


I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi allegati B, C e D, e al paragrafo 9, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali (tipologia e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli interventi a superficie o dei requisiti degli animali detenuti, per l'operazione 10.1.5.

Ai fini di evitare il doppio finanziamento (*no double funding*), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovracompensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli impegni previsti dalle tipologie di operazioni della sottomisura 10.1.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di *greening*, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.



9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI

La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE n. 808/2014, è rappresentato nella seguente tabella:

Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata	Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica
Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata		NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	NO		NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	NO	NO		SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	NO	NO	NO	SI	SI		SI	NO
Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	


In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i seguenti massimali previsti dall'Allegato II "Importi ed Aliquote di Sostegno", del Reg. (UE) n.1305/2013:

600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;

900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;

450 (*) per ettaro/anno per altri usi della terra;

200 (*) per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.



Altresì, nel caso di combinazioni di Operazioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia culturale.

10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive per la sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/ Conferma Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese beneficiarie saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:


- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la DdS manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori DdP nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno, l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Reg. (UE) 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di conferma, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di DdP.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto.

La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell'impegno, sarà inviata dall'OP Agea alle Regioni prima dell'istruttoria per le verifiche di competenza.

Con successive disposizioni, concordate annualmente tra OP Agea e Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, saranno fornite apposite istruzioni per la compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.



In caso di mancata presentazione delle DdP/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi del D.M. n.2490/2017.

Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo 15.

11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

Tutte le DdS e DdP sono sottoposte ad una serie di controlli, definiti controlli di ammissibilità, consistenti nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'operazione interessata, e, ove pertinenti, nelle verifiche inerenti l'attribuzione dei punteggi e delle priorità fissate dai criteri di selezione.

Tali controlli sono finalizzati a definire, in termini generali, l'ammissibilità agli aiuti delle singole domande interessate e, nel dettaglio, l'entità degli aiuti erogabili in base a quanto dichiarato nelle stesse a livello di superfici e colture oggetto di sostegno.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 75, par. 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco), ed in particolare:


- *aziende non selezionate a campione*: il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- *aziende facenti parte del campione*: l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

11.1. Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione controlli in loco.




Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del summenzionato Regolamento. I controlli sono eseguiti secondo le procedure e competenze predefinite e concordate tra l'OP AGEA e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dai controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale: controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni ed individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio della campagna interessata e all' 11 novembre della stessa annualità;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio della campagna interessata;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia per gli importi superiori ai 150.000,00 euro;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura/operazione.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine, pertinenti per la misura/operazione.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti specifici della misura/operazione interessata, secondo quanto riportato



negli allegati B (10.1.4), C (10.1.5) e D (10.1.6), nonché l'eventuale applicazione dei criteri di selezione e priorità.

Tali controlli possono essere eseguiti con l'ausilio di dati ed informazioni presenti sul portale SIAN o in altre banche dati disponibili al momento dell'istruttoria, fermo restando la necessità di completezza dei controlli da eseguire. Per dati ed informazioni che non sono disponibili sul portale SIAN o in altre banche dati, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, potrà richiedere l'acquisizione della specifica documentazione per completare i controlli di propria competenza.

Gli esiti di tutti i controlli vengono registrati, attraverso le apposite funzionalità, sul sistema informativo di gestione delle domande del portale SIAN.

Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall'aiuto, secondo quanto precisato al paragrafo 17.

11.2. Controlli in loco

I controlli in loco vengono svolti ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 su un campione di domande selezionate ed estratte dall'OP Agea. La selezione riguarda un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio predefiniti ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.


La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare, estrae il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza della Regione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, la Regione può selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.



L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: "Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."

L'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale dei controlli in loco nella campagna successiva.

12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

La tipologia di impegni associati a ciascuna operazione è dettagliata degli Allegati B, C e D, la durata degli impegni è quinquennale ed i beneficiari, nel corso del periodo di impegno, non possono variare le superfici e i capi oggetto di sostegno rispetto all'impegno iniziale (DdS).

Il PSR Puglia 2014-2020 prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili, ai sensi dall'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI


Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di esecuzione dell'impegno può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di DdS;
- l'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto



dei requisiti, comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Per il trasferimento degli impegni è prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende)

In tal caso, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, e gli adempimenti conseguenti, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Al paragrafo 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.


14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell'esame della documentazione a disposizione dell'istruttore.

I cosiddetti errori palesi sono, di norma, riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e



in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Inoltre, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:

- CUA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.


15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revocazioni in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.



16. CONDIZIONALITA' E BASELINE

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101. L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del SIGC. Anche per le misure di sostegno a superficie e a capo di bestiame, dello Sviluppo Rurale, è richiesto da parte dei beneficiari il rispetto dei pertinenti obblighi di condizionalità. La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e Delibere Regionali di attuazione, per rendere coerente la sua applicazione con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il D.M. 25/01/2017 n. 2490 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del D.M. n.2490/2017 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.


Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con D.M. n. 2490/2017.

I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti.

I controlli relativi alle superfici (misurazioni e colture presenti) per le quali viene richiesto il pagamento del sostegno, nonché le verifiche di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenendo conto:

- della metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;



- della necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili, progressivamente alle Autorità di Gestione, tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande, in relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n.1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione.

I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (ACA) dalla Misura 10, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:


- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Reg. (UE) n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013 e dall'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014, stabiliti a livello di Stati Membri. Essi fissano i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

Il D.M. n. 2490/2017 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'art. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al no-double *funding* (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).



Pertanto, per le operazioni (10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6) afferenti al presente provvedimento non si rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni al premio previsto per unità di superficie impegnata.

17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. (UE) n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal D.M. n.2490/2017, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello Sviluppo Rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o revoche, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'entità delle penalità da applicare è commisurata alla violazione riscontrata con un criterio di proporzionalità: più grave è l'inadempienza da parte del richiedente gli aiuti, maggiore sarà la penalità da applicare.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

In linea generale vengono distinti:


- a) Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità;
- b) Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- c) Violazione per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la Misura/Operazione;
- d) Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità;
- e) Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.

Il dettaglio delle singole fattispecie di violazioni e la gestione del regime sanzionatorio vengono di seguito specificate, con il relativo ambito di applicazione riferito al presente avviso.

17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4 e 10.1.6 di cui agli Allegati B e D del presente avviso.

Premesso che, le superfici dichiarate in domanda alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura/operazione, sono considerate come un unico gruppo di coltura.



Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata in domanda, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata [art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014]. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La tolleranza in esame non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.


Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. (UE) 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra-dichiarazione".

Riduzioni ed esclusioni per gruppo coltura art. 19 Reg. (UE) n.640/2014 – per tutte le misure ad eccezione delle Misure 12 e 13 del Reg. (UE) n.1305/2013		
Esito	% Scostamento	Effetto
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata [art.19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014]
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata [art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi [art. 19 par. 1 Reg. (UE) n.640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata [art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014]. Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. (UE) n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo restante è azzerato. [art.19 comma 3 del Reg. (UE) n.640/2014]

17.2. Violazioni in merito al numero di capi dichiarati, rispetto al numero di capi eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità (operazione 10.1.5)

Tali violazioni possono riguardare l'operazione 10.1.5 di cui all'Allegato C del presente avviso.

Ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014, vengono altresì applicate riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse agli animali, in riferimento al numero di capi accertati rispetto al numero di capi dichiarati.



Non è concesso, in nessun caso, il sostegno per un numero di animali eccedente quello dichiarato in domanda.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati [art. 30 par. 3 del Reg. (UE) 640/2014].

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni per le misure sugli animali, previsto dai par. 1 e 2 dell'art. 31 del Reg. (UE) 640/2014.


Riduzioni ed esclusioni per misure connesse agli animali art. 31 del Reg. (UE) n.640/2014		
Esito	% Scostamento	Effetto
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 animali	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del par. 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il numero di animali per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati – art. 31 par. 2 lett. a) Reg. (UE) 640/2014]
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 10%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del par. 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il numero di animali per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati – art. 31 par. 2 lett. a) Reg. (UE) 640/2014]
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 10% e fino al 20%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del par. 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il numero di animali per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati - art. 31 par. 2 lett. b) Reg. (UE) n.640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art. 31 par. 2 com. 2 Reg. (UE) n. 640/2014
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno [art. 31 par. 2 com. 3 Reg. (UE) 640/2014]. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità all'art. 30, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo restante è azzerato [art. 31 par. 2 com. 2 Reg. (UE) 640/2014].

Eventuali riduzioni e sanzioni riscontrate vengono applicate all'importo determinato sulla base delle UBA liquidabili.

17.3. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C e D del presente avviso.

Come previsto dal D.M. n.2490/2017, conformemente all'art. 35, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della Misura/Operazione.



17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C e D del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Il sistema sanzionatorio è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, approvate con DGR, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Tali violazioni possono riguardare:

- gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del Reg (UE) n. 1305/2013;
- gli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, attività agricola minima, di cui al D.M. n.6513 de 18/11/2014 e ss.mm.ii.

Il meccanismo sanzionatorio è applicato in maniera proporzionale in base a percentuali di riduzione fissate nella misura del 3%, del 5% o del 10%, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n. 2490/2017.

Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014.


17.5. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5, e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C e D del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Gli impegni pertinenti sono stabiliti, a livello regionale, con la D.G.R. n.738/2016 e ss.mm.ii. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17.6. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5, e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C e D del presente avviso.



Nel dettaglio, la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta.

In caso di accertamento di un'inadempienza grave, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n.2490/2017.

Qualora venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha ommesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. In tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In ogni caso, tutte le casistiche di violazione per ripetizione di inadempienze e di violazioni gravi sono disciplinate e sanzionate ai sensi del D.M. n.2490/2017.

17.7. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità

Tali violazioni possono riguardare unicamente l'operazione 10.1.6 di cui all'Allegato D del presente avviso, per violazioni riscontrate nel corso dei controlli in loco.


Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo del carico UBA/Ha, sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR (*Guidance Document on Control and Penalty Rules in Rural Development*), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità.

Esso consiste in una verifica incrociata, alla data del controllo in loco, tra:

- il registro degli animali detenuto in azienda,
- il numero degli animali presenti in stalla,
- il numero degli animali presenti in BDN,

che mira a verificare la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.

Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato.



Pertanto nel caso in cui il carico UBA/Ha sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

- 1) Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
- 2) Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN, alla stessa data del conteggio fisico;
- 3) Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento;
- 4) In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la Regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda).
- 5) Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento

Tali controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame, quindi non si applica nel caso dell'operazione 10.1.5.

18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n.809/2014 ai seguenti paragrafi:


1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al successivo paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. n.2490/2017, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.



L'OP Agea e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell' art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

19. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame dei reclami:


Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

- Istanze di riesame delle DdS/DdP;
- Ricorsi amministrativi;
- Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una DdS/DdP, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul



procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali, comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico** al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - PEC: direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it - **entro e non oltre giorni 30** dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:


- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

20. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di Sviluppo Rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".



Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006


I beneficiari degli aiuti devono rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n.28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro di cui sopra, il Responsabile di Misura invia periodicamente agli Enti designati (INPS - Direzione Regionale del Lavoro, ecc.) gli elenchi dei beneficiari degli aiuti, i quali provvedono ai controlli di propria competenza e restituiscono gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando, nonché dalle disposizioni dell'OP Agea.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:



- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la sottomisura 10.1;
- Rispettare, per le superfici oggetto di impegno, la pertinente vincolistica vigente per gli ambiti di intervento (Zone Parco, SIC/ZPS, Aree della Rete Natura 2000, ecc.);
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.


I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC

Ulteriori informazioni inerenti il presente bando, potranno essere acquisite dal sito web <http://svilupporurale.regione.puglia.it/> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Referente		e-mail	telefono
Responsabile di Raccordo della Sottomisura 10.1	Dott. Giuseppe CLEMENTE	g.clemente@regione.puglia.it	080/5405218
Responsabile dell'Operazione 10.1.6	Dott. Angelo BOZZA	a.bozza@regione.puglia.it	080/5405242



Responsabile delle Operazioni 10.1.4 e 10.1.5	Dott. Modesto PEDOTE	m.pedote@regione.puglia.it	080/5405176
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN	Sig. Nicola CAVA	n.cava@regione.puglia.it	080/5405148

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.


La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC di competenza dell'OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Per i procedimenti di competenza regionale si farà riferimento ai Responsabili di Operazioni (Dott. Angelo Bozza: **agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it**, Dott. Modesto Pedote: **biodiversita.psr@pec.rupar.puglia.it**) e al S.P.A. competente per territorio, con le seguenti PEC:

- upa.bari@pec.rupar.puglia.it
- upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- upa.lecce@pec.rupar.puglia.it



- upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013


Misura 10 "Pagamenti Agro Climatico Ambientali"

Sottomisura 10.1 "Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali"

Operazione 10.1.4 "Tutela della biodiversità vegetale"


**BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**

Allegato B alla DAdG n. 49 del 03/04/2017



INDICE

PREMESSA	3
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	3
2. LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DELLE SPECIE E DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AL SOSTEGNO.....	5
3. SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	5
5. TIPOLOGIA DI IMPEGNI	6
6. DURATA DEGLI IMPEGNI	7
7. ENTITA' DEGLI AIUTI	7
8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	8
9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	9
9.1 Domanda di Sostegno.....	9
9.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando.....	10
9.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i criteri di selezione previsti dal bando	10
9.4 Controlli di Ammissibilità.....	10
9.4.1. Istruttoria.....	11
9.4.2. Valutazione esiti dei controlli	11
9.5 Comunicazioni di Ammissibilità.....	11
10. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	12
10.1 Gestione delle domande di pagamento.....	12
10.2 Liquidazione degli aiuti.....	12
11. ALLEGATI.....	13



PREMESSA

Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato B si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.4 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell'Allegato A e la concessione degli aiuti è condizionata all'approvazione dei Criteri di selezione a seguito della Procedura scritta avviata dall'ADG con nota prot. N. 742 del 23/03/2017.

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

La Regione Puglia presenta un'altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture agrarie. La tendenza alla intensificazione e specializzazione delle coltivazioni minaccia il ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle popolazioni di numerose specie e cultivar.


La presente operazione è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio delle varietà, cultivar, cloni e popolazioni, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, per ridurre il rischio di estinzione e tutelare la biodiversità agraria regionale.

Tali varietà vengono indicate come "*varietà locali a rischio di estinzione*" e rappresentano risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio ed alla cultura regionale, per le quali è necessario intervenire incentivandone il mantenimento, ove già presenti, nonché la loro reintroduzione, ove non più presenti, e le relative produzioni.

A tale scopo sono state emanate con D.M. Mipaaf 6 luglio 2012 le "*Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario*", per l'adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm.

Le Linee Guida sono indirizzate a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità, in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche.

Dai dati in possesso della Regione Puglia, derivanti dalle attività tecnico-scientifiche svolte nel corso del PSR 2007-2013 con la Misura 214 azione 4, sono stati definiti gli indicatori per la valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di sostegno, definito *Grado di Rischio*, e distinto in livello 1, con minore rischio di erosione, e livello 2 con maggiore rischio di erosione. In base al grado di rischio ne consegue una differente determinazione del premio, come dettagliato al successivo paragrafo 7, correlata ai maggiori costi ed ai mancati redditi per



il mantenimento ed introduzione in azienda delle stesse varietà.

La Regione Puglia, sulla base dei dati disponibili, ha redatto l'elenco regionale delle varietà a rischio di erosione, inserito nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, e per ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A tutto ciò si aggiunge una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, nonché una pressoché assoluta mancanza di richiesta dei relativi prodotti sui mercati.


Il parametro adottato per valorizzare questa difficoltà ed il livello di rischio per specie (olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è rappresentato dal numero medio dei siti in cui sono localizzate le varietà interessate. Inoltre, per definire un orientativo ordine di grandezza delle superfici coltivate, è stata stimata la superficie massima (in ha) della media dei siti suddetti.

Per il dettaglio degli indicatori di valutazione del livello di rischio si rimanda alla tabella seguente presente, nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.4.1 Descrizione del tipo di intervento.

SPECIE OGGETTO DI TUTELA

(valore soglia del numero di siti – e superficie massima - per la determinazione del livello di rischio 2)

Specie agricole	n. di siti rilevati	superficie media/sito
Olivo	50	1000 mq
Vite	50	5 ha
Fruttiferi		
Albicocco	5	150 mq
Ciliegio	11	500 mq
Pesco	3	80 mq
Mandorlo	3	400 mq
Susino	5	400 mq
Pero	8	250 mq
Melo	4	150 mq
Fico	4	200 mq
Minori	3	100 mq
Agumi	5	400 mq



Ortaggi		
Aglio	4	300 mq
Batata	12	12000 mq
Cappero	3	10000 mq
Carciofo	20	20000 mq
Carota	12	1000 mq
Cavolfiore	12	3000 mq
Cavolo broccolo	20	2000 mq
Cavolo rapa	3	1000 mq
Cetriolo	7	1000 mq
Cicoria	5	1000 mq
Cipolla	1	50 mq
Fagiolino	10	1000 mq
Melone	2	120 mq
Patata	2	400 mq
Pomodoro	30	40000 mq
Sedano	3	1000 mq
Senape da granella	6	300 mq
Leguminose da granella	10	3 ha
Cereali	10	3 ha

(per valori uguali o inferiori alla soglia di numero di siti indicato si è individuato il livello di rischio 2)

Per le schede identificative delle varietà eleggibili agli aiuti, si rimanda ad apposita pubblicazione sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DELLE SPECIE E DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AL SOSTEGNO

L'operazione sarà applicata, per le singole specie e le relative varietà, esclusivamente negli areali di coltivazione, secondo il dettaglio riportato nell'ALLEGATO 1 "Indicazione delle specie e delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado di rischio".


SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.4 sono gli Agricoltori ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal D.M. n.162 del 12/01/2015.



Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.

per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al 14/05/2018.

Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda. Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).

Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei contratti, ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.

Le superfici dichiarate in domanda e richieste a premio devono risultare coltivate con le specie/varietà a rischio di erosione genetica, di cui all'ALLEGATO 1.

Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al paragrafo 9 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

TIPOLOGIA DI IMPEGNI

I beneficiari si impegnano a conservare in situ – nella zona di coltivazione tradizionale o nell'areale di origine – e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, indicate nell'ALLEGATO 1 e, pertanto, vengono qualificati come "coltivatori custodi".


Nel dettaglio, con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari dovranno rispettare i seguenti impegni:

Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all' ALLEGATO 1, ed in particolare:

Coltivare le varietà locali a rischio di estinzione.

Riprodurre e propagare le varietà vegetali a rischio di estinzione, utilizzando unicamente materiale corrispondente alle varietà locali a rischio di estinzione.

Per le colture annuali, mantenere l'impegno per non meno di 5 (cinque) anni di coltivare le superfici indicate nella DdS, anche se su particelle diverse. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno per specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.



Per le colture perenni, mantenere per 5 (cinque) anni l'impianto indicato in DdS sulle medesime superfici.

Conferire alla Regione, se richiesto, a titolo gratuito sementi e/o materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione oggetto di DdS.

I beneficiari devono, altresì, mantenere i seguenti impegni:

Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 per tutta la durata dell'impegno;

Mantenere i requisiti relativi all'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione di cui al successivo paragrafo 8;

Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma degli impegni in corso;

Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, o di provenienza extra aziendale, presentare una dichiarazione, firmata da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio professionale, e firmata dal beneficiario, in caso di provenienza aziendale, e/o dal fornitore, in caso di provenienza extra aziendale, circa la corrispondenza con l'ALLEGATO 1. Tale dichiarazione dovrà attestare anche la conformità dell'utilizzo di materiale di propagazione alle norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata).

I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.

Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al successivo paragrafo 7 - Entità degli Aiuti.


DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.4, indipendentemente dalla coltura in atto, è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2022.

Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, diversificato per specie di appartenenza e per livello di rischio di estinzione delle



varietà da tutelare.

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione, rispetto ad una varietà simile largamente coltivata.

Tabella 1 – Entità dei premi annui per coltura ad ettaro e per grado di rischio

COLTURA	Varietà con grado di rischio 1 Premio (Euro/ha/anno)	Varietà con grado di rischio 2 Premio (Euro/ha/anno)
Olivo da olio	153,00	161,00
Vite da vino	397,00	417,00
Vite da tavola	669,00	702,00
Fruttiferi	376,00	395,00
Colture da granella	107,00	112,00
Ortive	214,00	225,00

Secondo quanto precisato nei paragrafi 7.1 e 7.2 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1", ai fini della richiesta di premio si dovrà procedere all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e del Piano Colturale con i dati di occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà.

In base ai dati del Fascicolo Aziendale e del Piano Colturale, saranno quindi indicate in DdS le specie e le varietà presenti in azienda, per l'eleggibilità agli aiuti delle superfici aziendali e per la determinazione del premio spettante.


I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*).

Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di *greening*, pertanto non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi legati all'obbligo di rotazione, poiché tale obbligo si configura come impegno "simile" alla pratica di "diversificazione" prevista dal *greening*, ma, non essendo remunerato dal premio in questione non sussiste il pericolo di doppio finanziamento.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I Criteri di Selezione dell'operazione 10.1.4, previsti dal presente bando, sono oggetto di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, attraverso procedura scritta avviata con nota 742 del 23/03/2017.



Pertanto, la loro applicazione è vincolata alla conclusione dell'iter della suddetta proposta di modifica.

I criteri di selezione sono basati unicamente sul principio dell'ambito territoriale, in base alla collocazione delle superfici aziendali nelle seguenti aree preferenziali, con i relativi punteggi previsti:

Criteri	Punti
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	100
Aree naturali e Aree HVN	80
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)	60
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	40
punteggio massimo attribuibile	100

In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree preferenziali, tra i suddetti ambiti territoriali, il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle aree.

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano varietà con grado di rischio 2 in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO


Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.4, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

Domanda di Sostegno

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di Operazione 10.1.4.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione 10.1.4.



Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.4 e le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo paragrafo 9.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla elaborazione dei punteggi e delle priorità previste dal bando.

Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i criteri di selezione previsti dal bando


Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 9.2, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i criteri di selezione e priorità previsti dal bando.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

Controlli di Ammissibilità

Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1", i controlli di ammissibilità delle DdS



sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

In caso di applicazione di Criteri di Selezione e/o Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per la loro attribuzione.

Istruttoria

L'istruttoria consiste nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa fase (cfr. paragrafo 9.3).

In questa fase potranno essere implementate specifiche operazioni sul portale SIT Puglia, per l'individuazione del numero delle piante e la loro localizzazione territoriale, in base a quanto dichiarato nella DdS.

L'istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto dichiarato in domanda per l'annualità 2017.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile verificare con i controlli automatizzati.

Valutazione esiti dei controlli

In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:


Esiti completamente Positivi → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 10);

Esiti parzialmente positivi → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione e/o informazioni probanti → acquisizione documentazione e/o informazioni probanti → verifica della documentazione e/o informazioni e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 10);

Esiti Negativi → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli applicativi disponibili.

Comunicazioni di Ammissibilità



Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.4, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle priorità previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione dell'apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI


Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 9.5 (Comunicazione di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.


Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.


I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.

**ALLEGATI**


Allegato 1 "Elenco delle specie e delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado di rischio". Per le schede identificative delle varietà eleggibili agli aiuti, si rimanda ad apposita pubblicazione sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	OLIVO				
1	varietà da olio	Ogliarola Garganica		1	FG
2	varietà da olio	Nzimbibolo	Zibimbolo	1	FG
3	varietà da olio	Carmelitana		1	FG
4	varietà da olio	Cerasella		2	BA
5	varietà da olio	Butirra Di Melpignano		2	LE
6	varietà da olio	Uggiana (sin. Usciana)	Sciana o Usciana	2	LE
7	varietà da olio	Silletta	Silletti	2	BA
8	varietà da olio	Donna Francesca	Signora Francesca	2	BA, BR, TA
9	varietà da olio	Paesana		1	BA
10	varietà da olio	Donna Giulietta		2	BA
11	varietà da olio	Racioppa		2	BA
12	varietà da olio	Oliastro	Oliva rossa, Lezze	1	BA
13	varietà da olio	Croggiola o Oliva a Cornetto	Cornetto	2	BA
14	varietà da olio	Cornale		2	BA, BR, TA
15	varietà da olio	Cima Di Calabria	Calabrese	2	BA, BR, TA
16	varietà da olio	Ciddina		2	BA
17	varietà da olio	Gniastra O Inchiostra		1	TA, BA, BR
18	varietà da olio	Leucocarpa		2	BA, BR, FG, LE, TA, BAT
19	varietà da olio	Limona		2	BA, BR, FG, LE, TA, BAT
20	varietà da olio	Barone Di Monteprofico		2	LE
21	varietà da olio	Ciciulara		2	LE
22	varietà da olio	Colozzese		2	LE
23	varietà da olio	Ornella	Orniella	2	LE
24	varietà da olio	Diavolo	Daoli	2	LE
25	varietà da olio	Grappa		2	LE, BR
26	varietà da olio	Caduta Morta		2	BA, BAT
27	varietà da olio	Uccellina	Uaccdain	2	FG, BAT
28	varietà da olio	Sperone Di Gallo		1	FG
29	varietà da olio	Torremaggiorese	Tormaggiorese	2	FG
30	varietà da olio	Marinese		2	FG
31	varietà da olio	Rosciola		2	FG
32	varietà da olio	Primamezzana		2	FG

**ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017**

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
33	varietà da olio	Rumanella		2	FG
34	varietà da olio	Geccollina o Zibifero		2	FG
35	varietà da olio	Dritta		2	FG
36	varietà da olio	Trigna	Trigno	2	FG
37	varietà da olio	Mennella		2	BR
38	varietà da olio	Fragolina		2	FG
39	varietà da olio	Canua		2	BA, BAT
40	varietà da olio	Morosino		2	FG
41	varietà da olio	Sanguinella		2	FG
42	varietà da olio	Olivetta Degli Zingari		2	BA
43	varietà da olio	Piccolina		2	BA
44	varietà da olio	Fragile		2	BA
45	varietà da mensa	Mele		1	BA, BAT, BR, TA
46	varietà da mensa	Pasola		2	BA, BR, BAT, TA, LE
47	varietà da mensa	Santa Caterina		2	BA, TA, LE, BAT, FG
48	varietà da mensa	Peppino Leo		2	BA
49	varietà da mensa	Uliva grossa		2	LE
50	varietà da mensa	Dolce di Cassano		1	BA
	VITE				
1	varietà da vino	Moscateello selvatico b.	Moscateello	1	BA, BAT
2	varietà da vino	Ottavianello n.	Ottaviano, Cinsaut	1	BR, FG, LE, TA
3	varietà da vino	Aleatico n.		1	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
4	varietà da vino	Impigno b.		1	BR
5	varietà da vino	Francavidda b.	Uva di Chiobbica	2	BR
6	varietà da vino	Notardomenico n.		2	BA, BR
7	varietà da vino	Minutolo b.		1	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
8	varietà da vino	Marchione		2	BA, BR, TA
9	varietà da vino	Maresco b.		2	BA, BR, TA
10	varietà da vino	Palumbo	Uva Carrieri	2	BA, BAT, BR, FG
11	varietà da vino	Santa Teresa	Furmenton (Croazia)	2	BA, BR, TA
12	varietà da vino	Chiapparone	Uva della Scala, Ciapparone, Montonico B.	2	BA, BR, TA



ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
13	varietà da vino	Susumaniello n.	Cuccimaniello	1	BA, BR, TA
14	varietà da vino	San Nicola		2	LE, TA
15	varietà da vino	Plaus n.	Verdone nero, Armanera, Calma nera, Plavina	2	BA, BAT, FG
16	varietà da vino	Uva degli Sciali b.		2	FG
17	varietà da vino	Uva del Vespro b.		2	FG
18	varietà da vino	Uva della Macchia n.		2	FG
19	varietà da vino	Nardobello b.	Balbut	2	FG
20	varietà da vino	Porcinale n.	Porcinaro, Pedicinaro, Porcinara	2	BAT
21	varietà da vino	Terrizzuolo b.		2	BAT, FG
22	varietà da vino	Mano verde b.	Mennerd	2	BA, BAT
23	varietà da vino	Cigliola b.	Uva Attina	2	BR, LE, TA
24	varietà da vino	Rosso di Lecce rs.	Kosinjot	2	LE
25	varietà da tavola	Baresana rosa	Baresana rossa	2	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
26	varietà da tavola	Prunesta	Prunesta, Romana, Tostula, Uva Ruggia	2	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
27	varietà da tavola	Baresana bianca	Doraca, Imperatore, Lattuarina Bianca, Roscio, Sacra Bianca, Turca Bianca, Turchesca, Uva Turca, Uva di Cera, Uva di Raca, Uva Rosa, Uva Sacra, Managola, Uva latte, Uva di Principe	1	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
28	varietà da tavola	Barbarossa rs.	Barbarossa, Durata, Sgarraparete, Karrystino	2	BA, BAT, BR, FG
29	varietà da tavola	Beccarosa rs.		2	BA
30	varietà da tavola	Corniola b.		2	BA, BAT, BR, FG, LE, TA
31	varietà da tavola	Malaca n.	Malaga, Galicoul noire	2	LE, BA
32	varietà da tavola	Rossa di Bitonto	Rossa di Bitonto, Uva rossa, Passera rossa		BA, BAT, BR
33	varietà da tavola	Somarello nero		2	BA, BAT, FG




ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
34	varietà da tavola	Somarello rosso		2	BA, BAT, FG
35	varietà da tavola	Uva Sacra	Sagra, Sagrone, Saràgo, Colangelo, Copeta, San Martino	2	BAT
	ALBICOCCO				
1	Albicocco	Cibo del Paradiso		2	BA, BAT
2	Albicocco	Mandorla dolce		2	BA, BAT
3	Albicocco	Palummina		2	BA, BAT
4	Albicocco	Picocca		2	BA, BR, TA
5	Albicocco	Risomma		2	BA, BAT, BR,TA
6	Albicocco	Albicocco di Galatone		2	LE
7	Albicocco	A Percoco		2	BA, BR, TA, LE, FG
8	Albicocco	Barese		2	BA
9	Albicocco	Di Pinto		2	BA
10	Albicocco	Del Casale		2	BR
11	Albicocco	Giallo Tardivo		2	BA, BR, TA, LE
12	Albicocco	San Leo		2	LE
13	Albicocco	Spergia		2	LE
14	Albicocco	Cibo S Antonio		2	BA, BAT
15	Albicocco	Sant'Antonio		2	BA, BR, TA, LE
16	Albicocco	Occhiorosso		2	BA, FG,BAT
17	Albicocco	Ananassa		2	BA, FG, BAT
18	Albicocco	San Nicola		2	BA, FG, BAT
19	Albicocco	Due Maschere		2	BA, FG, BAT
20	Albicocco	Perza		2	FG
21	Albicocco	Catalogna		2	BA, BAT
22	Albicocco	Tabacchiera		2	BA, BAT
	CILIEGIO DOLCE				
23	Ciliegio dolce	Capo di serpe		2	BA, BR, TA, BAT
24	Ciliegio dolce	Colafemmina		1	BA, BAT
25	Ciliegio dolce	Durona di Bisceglie		2	BA, BAT
26	Ciliegio dolce	Fuciletta primizia		2	BA, BAT
27	Ciliegio dolce	Zuccherina di Bitonto		2	BA, BAT
28	Ciliegio dolce	Graffione		2	BA, BAT, BR, TA
29	Ciliegio dolce	Limone		2	BA, BAT, BR, TA, FG


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
30	Ciliegio dolce	Montagnola		1	BA, BAT
31	Ciliegio dolce	Molfetta		2	BA, BAT
32	Ciliegio dolce	Agostina		2	BA
33	Ciliegio dolce	Nociara		2	BA
34	Ciliegio dolce	Dura Del Reddito		2	BA, BAT
35	Ciliegio dolce	Cupeta		2	BR, TA
36	Ciliegio dolce	Cirasone		2	BR, TA
37	Ciliegio dolce	Mascialora o Maiatica		2	BA, BR, TA, LE, FG
38	Ciliegio dolce	Palombara		2	BA
39	Ciliegio dolce	S. Giovanni		2	BA, BR, TA
40	Ciliegio dolce	San Nicola		2	BA, BR, TA
41	Ciliegio dolce	Bianca		2	BA, BR, TA
42	Ciliegio dolce	Pasturella		2	BA, BR, TA
43	Ciliegio dolce	Ruvo		2	BA
44	Ciliegio dolce	Paddiarsa		2	BA
45	Ciliegio dolce	Napoletana		2	BA, BR, TA, FG, BAT
46	Ciliegio dolce	Roma		2	BA
47	Ciliegio dolce	Muscardina		2	BA, BR, TA, LE, FG, BAT
48	Ciliegio dolce	Della Marina	Maiatica del Gargano	2	FG
	PERO				
49	Pero	Agostina		2	BA
50	Pero	A Campanello		2	BA, BR, TA
51	Pero	Favarsa		2	BA, BAT, TA
52	Pero	Ambrosina		2	BA, BAT, TA
53	Pero	Cilardi		2	BA, BR, TA
54	Pero	Verde		2	BA, BR, TA
55	Pero	Rosso		2	BA, BR, TA
56	Pero	Cicc' e Antonio		2	FG
57	Pero	Pera a sole		2	BA, BR,TA, BAT
58	Pero	Pera a vetro		2	BA, BR,TA, BAT
59	Pero	Del buon cammino		2	BA
60	Pero	Tanz		2	BA
61	Pero	Pera di scorvo		2	BA


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
62	Pero	Carmosina		2	BA,TA, BAT
63	Pero	Tacca n'zuso		2	BA, BR, TA
64	Pero	Campanello		2	LE
65	Pero	Cazzatello		2	LE
66	Pero	Pero ciuccio		2	LE, BR
67	Pero	Pero spina		2	BR,TA, BA
68	Pero	Ficateddhu		2	LE
69	Pero	Franchiddhese		2	BR
70	Pero	Petrucina		2	LE
71	Pero	Minicubellu		2	LE
72	Pero	San Giovanni		2	LE,BA, BAT, FG, BR, TA
73	Pero	Zammarino		2	BR
74	Pero	Pero cera		2	BR
75	Pero	Alezzo		2	BR
76	Pero	Bambino		2	BA
77	Pero	Biancolella		2	BA, BAT
78	Pero	Cannella		2	BA, BR, TA, LE
79	Pero	Caroppo		2	BR
80	Pero	Casale		2	BR, TA
81	Pero	Curato		2	BA
82	Pero	D'Argenio		2	BR, TA
83	Pero	D'areddo		2	BR, TA
84	Pero	Del Diavolo		2	BA, BR, TA
85	Pero	D'inverno		2	BA,TA, BR, FG, LE
86	Pero	Gambe Di Donna		2	LE, BA, BR, TA
87	Pero	Gentile		2	LE, BA, BR, TA
88	Pero	Gianmaria		2	BR
89	Pero	Gloria		2	BA, FG
90	Pero	Melfi		2	LE
91	Pero	Moscatello		2	BA, BR, TA
92	Pero	Odorante		2	BA, BR, TA
93	Pero	Paradiso		2	BA, BR, TA
94	Pero	Pero Di Deie		2	BA, BR, TA
95	Pero	Peruddu		2	LE
96	Pero	Principessa		2	LE


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
97	Pero	Reale		2	BA, BR, TA, LE
98	Pero	Regina		2	BA, BR, TA, LE
99	Pero	Cardinale		2	BA, BR, TA, LE
100	Pero	San Cosimo		2	BA, BR, TA
101	Pero	San Paolo		2	BA, BR, TA
102	Pero	Pero di San Pietro		2	BA, BR, TA
103	Pero	Terlizze		2	BA, BAT
104	Pero	Zucchero D'inverno		2	BA
105	Pero	Santa Lucia		2	BR, TA, LE
106	Pero	Genio Acretta		2	BA
107	Pero	Scaloti		2	BR
108	Pero	Del Carmine		2	BA, BR, TA
109	Pero	Tre Caleu		2	BA
110	Pero	Brutta E Buona		2	BA
111	Pero	Reale D'Agosto		2	BA
112	Pero	Calapriscione		2	BA
113	Pero	Volpina D'agosto		2	BA
114	Pero	Moscariello	Moscarello	2	BA, BR, TA
115	Pero	Citrangolo		2	FG
116	Pero	Mastantuono		2	FG
117	Pero	Rosciolo		2	FG
118	Pero	Rotolo		2	FG
119	Pero	Zampagnulo		2	BR, TA
120	Pero	Zippolungo		2	BA, BR, TA
121	Pero	Marchese		2	FG
		MELO			
122	Melo	Mela ghiacciata		2	BA, BR, TA
123	Melo	Mela di Maggio		2	BA
124	Melo	Limoncella		2	FG
125	Melo	Limoncella Rossa		2	FG
126	Melo	Melo Di S. Giovanni		2	BR, TA, LE
127	Melo	Chianella		2	FG
128	Melo	Gaetanella		2	FG
129	Melo	Vetro		2	FG
130	Melo	Gelata		2	FG
131	Melo	Appia		2	FG


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
132	Melo	Sergente		2	FG
133	Melo	Agostinella		2	FG
134	Melo	Cucuzzara		2	FG
135	Melo	Annurca Estiva		2	BA, FG, BAT
	MANDORLO				
136	Mandorlo	Don Carlo		2	BA
137	Mandorlo	Patalina		2	BA
138	Mandorlo	Tondina		2	BR
139	Mandorlo	Mollese (fina, grossa, lunga, bianca)		2	BA, BR, BAT, TA, FG
140	Mandorlo	Catuccia		2	BA, BR, TA
141	Mandorlo	Cicerchia		2	BA
142	Mandorlo	Padula di Ruvo		2	BA, BAT
143	Mandorlo	Padula di Terlizzi		2	BA, BAT
144	Mandorlo	Pasola		2	BA, BAT
145	Mandorlo	Genia		2	BA
146	Mandorlo	Rachele		2	BA
147	Mandorlo	Occhioscuro		2	BA
148	Mandorlo	Scilisciata		2	BA
149	Mandorlo	Ainim De Rame		2	BA
150	Mandorlo	Ainim Percoco		2	BA
151	Mandorlo	Albanese		2	BR, BA
152	Mandorlo	Andria		2	BA
153	Mandorlo	Antonio De Vito		2	BA
154	Mandorlo	Antonio Pizzola		2	BA
155	Mandorlo	Banchiere		2	BA
156	Mandorlo	Barese		2	BA, BR, TA
157	Mandorlo	Barlettana		2	BA, BAT
158	Mandorlo	Biancolla		2	BA, BAT
159	Mandorlo	Calia		2	BA, BAT
160	Mandorlo	Calcagno		2	BA
161	Mandorlo	Calò		2	BA
162	Mandorlo	Canasce		2	BA
163	Mandorlo	Caporusso		2	BA
164	Mandorlo	Caputo		1	BA
165	Mandorlo	Cardillo		2	BA


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
166	Mandorlo	Catalini		2	BA
167	Mandorlo	Cavaliere		2	BA
168	Mandorlo	Centopezze		2	BA
169	Mandorlo	Chino		2	BA
170	Mandorlo	Ciapparrone		2	BA, BR, TA
171	Mandorlo	Ciavea		2	BA
172	Mandorlo	Cosimo Di BA		2	BA
173	Mandorlo	Cristomorto		1	BA, BAT
174	Mandorlo	D'Aloia		2	BA
175	Mandorlo	Del Lago		2	BA
176	Mandorlo	Della Madonna		2	BA, BAT
177	Mandorlo	Falsa Catuccia		2	BR, TA, LE
178	Mandorlo	Falsa Barese		2	BA
179	Mandorlo	Ferrara		2	BA, BAT
180	Mandorlo	Ferrante		1	BA, BAT
181	Mandorlo	Ficanera		2	BA
182	Mandorlo	Ficarazza		2	BA
183	Mandorlo	Fragiulio		1	BA, FG, BAT
184	Mandorlo	Franciscudda		1	BA
185	Mandorlo	Gaetanuccia		2	BA
186	Mandorlo	Galgano		2	BA
187	Mandorlo	Garibaldina		1	BA
188	Mandorlo	Giambattista		2	BA
189	Mandorlo	Gianfreda		2	BR
190	Mandorlo	Gioia		2	BR
191	Mandorlo	Giunco Di Cozze		2	BR, BA
192	Mandorlo	Irene Lanzolla		2	BA
193	Mandorlo	Laterza		2	BA
194	Mandorlo	Mancina		2	BA
195	Mandorlo	Marchione		2	BA
196	Mandorlo	Martinese		2	BR, TA
197	Mandorlo	Mincaccetta		2	BA
198	Mandorlo	Mincone		2	BA
199	Mandorlo	Mingunna		2	BR
200	Mandorlo	Monaca		2	BA
201	Mandorlo	Montenegro		2	BA


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
202	Mandorlo	Montrone		2	BA, FG, BAT
203	Mandorlo	Mosetta		2	BA
204	Mandorlo	Nocella		2	BA
205	Mandorlo	Occhio Rosso		2	BA, BAT
206	Mandorlo	Pappamucco		2	FG, BAT
207	Mandorlo	Pastanella		2	BA
208	Mandorlo	Pepparuddo		1	BA, BR, TA
209	Mandorlo	Peppino Lella		2	BA
210	Mandorlo	Pettolecchia		2	BA
211	Mandorlo	Piangente		1	BA
212	Mandorlo	Pignatidde		1	BA
213	Mandorlo	Piscalze		2	BA
214	Mandorlo	Pizzoantonio		2	BA, FG, BAT
215	Mandorlo	Primicerio		2	BA
216	Mandorlo	Pulita		2	BA
217	Mandorlo	Putignano		2	BA
218	Mandorlo	Quadietta		2	BR, TA
219	Mandorlo	Rana Gentile		2	BA, BAT
220	Mandorlo	Reale		2	BA
221	Mandorlo	Regina		2	BA
222	Mandorlo	Riviezzo	Cegliese	2	BR, TA
223	Mandorlo	Sant'Anna		2	BR, TA
224	Mandorlo	San Giuseppe		2	BA, BR, TA
225	Mandorlo	Sannicandro		2	BA
226	Mandorlo	Santeramo		2	BA, BAT, FG
227	Mandorlo	Santoro		2	BA
228	Mandorlo	Santo Padre		2	BA
229	Mandorlo	Scagliona		2	BA
230	Mandorlo	Scarpetta		2	BA
231	Mandorlo	Sciacallo		2	BR, TA
232	Mandorlo	Scorza Verde		2	BA
233	Mandorlo	Seppe D'Amico		2	BR, TA
234	Mandorlo	Senz'arte		2	BA
235	Mandorlo	Senzio		2	BA
236	Mandorlo	Spaccacarnale		2	BR, TA, LE
237	Mandorlo	Ghezza		2	BR



ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
238	Mandorlo	Stivalona		2	BA
239	Mandorlo	Strazzasacchi		2	BA
240	Mandorlo	Tedone		2	BA
241	Mandorlo	Tenente		2	BA
242	Mandorlo	Carluccio		2	BR
243	Mandorlo	Zi Rocco		2	BR
244	Mandorlo	Bianca		2	BR, FG, BA, TA
245	Mandorlo	Torre		2	BA
246	Mandorlo	Trianella		2	BA
247	Mandorlo	Tribuzio		2	BA
248	Mandorlo	Troito		2	BA
249	Mandorlo	Ualano		2	BA
250	Mandorlo	Ventura		2	BA
251	Mandorlo	Viscarda		2	FG, BAT
252	Mandorlo	Vuo O Non Vuoi		2	BA
253	Mandorlo	Zanzanidde		2	BA, FG
254	Mandorlo	Zia Anna		2	BR, TA
255	Mandorlo	Zia Comara		2	BA
256	Mandorlo	Zin Zin		2	BA
257	Mandorlo	Zio Gaetano		2	BA
258	Mandorlo	Giubileo		2	FG
259	Mandorlo	Di Zitu		2	BR
	SUSINO				
260	Susino	Jannelli		2	BA
261	Susino	Del monte		2	BA
262	Susino	Prunedda bianca		2	BA, BR, TA, BAT
263	Susino	Passo di Spagna		2	TA, BR, LE
264	Susino	San Francesco		2	BA, TA, BAT, BR
265	Susino	Prugna a cuore		2	BA, BAT
266	Susino	Cuore di donna		2	LE, BR, TA
267	Susino	Passula piccola		2	LE
268	Susino	Aliscini o Aulicini		2	BA, FG, BR, TA, BAT
269	Susino	Foglia Rossa		2	BA, FG, BR, TA
270	Susino	Persica		2	BR, TA




ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
271	Susino	Prinedda		2	BA, FG, BR, TA, LE
272	Susino	Prugna Di Terlizzi		2	BA, BAT
273	Susino	Santa Rosa di Acquaviva		2	BA, BR, TA
274	Susino	Sant'Anna		2	BA, BR, TA
275	Susino	San Giovanni o San Pietro		2	BA, BR, TA
276	Susino	Pirone		2	FG
277	Susino	Settembrino		2	BA, BR, TA
278	Susino	Carmelitana Rossa		2	BA, TA
279	Susino	Carmelitana Gialla		2	BA, TA
280	Susino	Falsa Iannella		2	BA
281	Susino	Ingannaladro		2	BA, FG, BAT
282	Susino	Banana		2	BA, BR, TA
283	Susino	Cascaville		2	FG
284	Susino	Coscia Di Donna		2	FG
	FICO				
285	Fico	Verdesca		2	BA, BR, TA
286	Fico	Ricotta		2	BA, BR, TA
287	Fico	Ritonna		2	BA, BR, TA
288	Fico	Mattepinto		2	BA, BR, TA
289	Fico	Folm		2	BA, BR, TA
290	Fico	Vito Carlo		2	BA, BR, TA
291	Fico	Natalegna	Di Natale	2	BA, BR, TA
292	Fico	Trimone		2	BA, BR, TA
293	Fico	Zingarello bianco		2	BA, BR, TA
294	Fico	Zingarello nero		2	BA, BR, TA
295	Fico	Regina		2	BA
296	Fico	Verde di natale		2	BA, BR, TA
297	Fico	Fiorone di Oria		2	BR
298	Fico	Fiorone nero di Sava		2	TA
299	Fico	Abbondanza		2	BR
300	Fico	Arneo bianco		2	LE
301	Fico	Caschiteddha		2	LE
302	Fico	Culummu nero		2	LE
303	Fico	Coppa		2	LE
304	Fico	Dei greci		2	LE


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
305	Fico	Dell'abate		2	LE
306	Fico	Della mota		2	LE
307	Fico	Farà		2	LE
308	Fico	Làncina		2	LE
309	Fico	Lattarola		2	LE
310	Fico	Marangiana		2	LE
311	Fico	Menunceddha		2	LE
312	Fico	Della signura		2	LE, BR
313	Fico	Ngannamele		2	BR
314	Fico	Noce		2	LE
315	Fico	Paccia		2	LE
316	Fico	Paradiso		2	LE
317	Fico	Pasulita		2	LE
318	Fico	Pelosa		2	LE
319	Fico	Processotto		2	LE
320	Fico	Quagghia		2	LE
321	Fico	Rigato		2	LE
322	Fico	Rizzeddha		2	LE
323	Fico	Russeddha		2	LE
324	Fico	Sessa		2	LE
325	Fico	Varnea nera		2	LE
326	Fico	A sang		2	BR
327	Fico	Martana		2	LE
328	Fico	Borsamele		2	BR, TA, LE
329	Fico	Campana Verde		2	BA, BR, TA, LE
330	Fico	Comunione		2	BR, LE
331	Fico	Culumbro a campanello		2	BR, TA, LE
332	Fico	Della Croce		2	BR, TA, LE
333	Fico	Santa Croce		2	BA, BR, TA, LE
334	Fico	Don Leonardo		2	BA, BR, TA, LE
335	Fico	Fiorone Mele		2	BA, BR, TA, FG
336	Fico	Fiorone Nero Triggiano		2	BA, FG, BAT
337	Fico	La Penna		2	BA, FG, BAT
338	Fico	Madonna Del Pozzo		2	BA
339	Fico	San Basilio		2	LE
340	Fico	San Lorenzo		2	BR, TA, LE

**ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017**

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
341	Fico	Schirale		2	BA, FG, BAT
342	Fico	Fonnole		2	BR, TA, LE
343	Fico	Folle		2	BR, TA, LE
344	Fico	Vastesana		2	BA, BR, TA, LE
345	Fico	Santa Marina		2	LE
346	Fico	Turca		2	LE
347	Fico	Morettina		2	LE
348	Fico	Combina		2	LE
349	Fico	Del Cavaliere		2	LE
350	Fico	Granato		2	LE
351	Fico	Mappafaro		2	LE
352	Fico	Panetta		2	LE
353	Fico	Potentino		2	BA, FG, BAT
354	Fico	San Pietro		2	BA, BR, TA, LE
355	Fico	Tarantina		2	BA, BR, TA, LE
356	Fico	Fracazzano Bianco Di Oria		2	BR
357	Fico	A Piru		2	LE
358	Fico	Gentile Nero Del Gargano		2	FG
359	Fico	Bottavalana		2	FG
360	Fico	Murgiana		2	BA, FG, BAT
361	Fico	Napoletana		2	BA, BR, TA, FG
362	Fico	Chiazzaredra		2	LE
363	Fico	Citulara		2	LE
364	Fico	Culummu Nero Di Presicce		2	LE
365	Fico	Menna Di Vacca Bianca		2	LE
366	Fico	Moscato		2	LE
367	Fico	Porca		2	LE
368	Fico	Dottato Nero Del Gargano		2	FG
369	Fico	Rigata Nero		2	LE
370	Fico	Tenente		2	LE
371	Fico	Regina Bianca Di Triggiano		2	BA
372	Fico	Cervone Rosso		2	BA, FG, BAT
373	Fico	Delle Tre Volte		2	BA, FG, BAT



ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
374	Fico	Stafiero		2	BA, FG, BAT
375	Fico	Verdone di san giorgio		2	TA
376	Fico	Testa Di Gatto		2	BA
377	Fico	Melanzana Bianca		2	LE
378	Fico	Zavorra		2	BR
379	Fico	Cavour		2	BR
380	Fico	Tignusa		2	BR
381	Fico	Santa Pulita		2	BR, TA
382	Fico	Agostinella		2	FG
383	Fico	Bottapezzenti		2	FG
384	Fico	Catenelle		2	FG, TA
385	Fico	Cipolla		2	BA
386	Fico	Cioccolato		2	BA
387	Fico	Del Vescovo		2	FG
388	Fico	Plinio		2	FG
389	Fico	Don Giacomo Divella		2	BA, FG, BAT
390	Fico	Flauti		2	BA
391	Fico	Mennavacca		2	BA, BR, TA
392	Fico	Passedda		2	BA, BR, TA
393	Fico	Troianella		2	FG, BAT
394	Fico	Varderana Nera		2	FG
395	Fico	Varderana Bianca		2	FG
	AGRUMI				
396	Arancio	Portoghese		2	BR, LE, TA
397	Arancio	Biondo del Gargano		2	FG
398	Arancio	Duretta		2	FG
399	Arancio	Duretta pigmentata		2	FG
400	Arancio	Vaniglia		2	FG, BR, LE, TA, BAT
401	Arancio	Maltese		2	TA, BR, LE
402	Arancio	San Leo		2	LE
403	Arancio	Nostrale Di Alezio		2	LE
404	Arancio	Piattello		2	LE, BR
405	Arancio	Sanguinello Piccolo		2	LE, BR, TA
406	Limone	Pane		2	BA, BR, LE
407	Limone	Femminello Del Gargano		2	FG




ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
408	Limone	Cedrato		2	BR, TA, LE
409	Mandarino	Marzaiolo		2	BA, BR, LE, TA
410	Mandarino	Avana		2	BA, BR, LE, TA
411	Limetta	Di Spagna		2	BA, BR, LE
	PERCOCO				
412	Percoco	Bianco Di Putignano		2	BA
413	Percoco	Di Ottobre		2	BA, FG, BR, BAT
414	Percoco	Di Natale		2	BA, FG, BR, BAT
	PESCO				
415	Pesco	Verrascino		2	BA, BR, TA
416	Pesco	Persichina		2	BA, BR, TA
417	Pesco	Noce Persichina		2	BA, BR, TA
418	Pesco	Rosso Di Natale		2	BA, BR, TA
419	Pesco	Bianco Di Ottobre		2	BA, BR, TA, FG, BAT
420	Pesco	Aprituna		2	BA, BR, TA
421	Pesco	Pesca Fontana	Sant'Antonio	2	BA, BR, TA
422	Pesco	Percoco a Sangue		2	BA, BR, TA, FG, BAT
423	Pesco	Guardiaboschi		2	BA
424	Pesco	Santa Maria Maddalena		2	LE
425	Pesco	Percoco Di Latiano		2	BR
426	Pesco	Percoco Nero		2	BA, BR, TA, BAT
	AZZERUOLO				
427	Azzeruolo	Giallo		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
428	Azzeruolo	Rosso		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
429	Azzeruolo	Rosso precoce a spina lunghissima		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
	COTOGNO				
430	Cotogno	Mollesca		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
431	Cotogno	Acreste		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
432	Cotogno	A Mela		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT



ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETA' LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	GELSO				
433	Gelso	Bianco		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
434	Gelso	Nero a frutto grosso		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
435	Gelso	Nero a frutto piccolo		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
436	Gelso	Regina nero	Sanguigno	2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
437	Gelso	Molinaro		2	BR, TA, LE
438	Gelso	Nero di Otranto		2	LE
	MELOGRANO				
439	Melograno	Dente di cavallo		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
440	Melograno	Acre		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
441	Melograno	Padrenostro		2	FG
	NESPOLO EUROPEO				
442	Nespolo europeo	Gigante		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
443	Nespolo europeo	Piccolo		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
444	Nespolo europeo	Grande		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
	NOCE				
445	Noce	Gigante a calce		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
446	Noce	Mollesca		2	BR, TA, BA, LE, FG, BAT
	CASTAGNO				
447	Castagno	di Gagnoliddo		2	FG
448	Castagno	di San Michele		2	FG
449	Castagno	Castagna pelosa		2	FG
	CARRUBO				
450	Carrubo	A mele		2	BR, BA, TA, LE, BAT
451	Carrubo	Pistazza a fico		2	FG
452	Carrubo	Pistazza piccola		2	FG




ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017


N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	ORTAGGI				
1	Aglio	del Salento		2	Giuggianello, Pisignano, Vernole
2	Batata	Batata Leccese		2	LE
3	Cappero	Cappero di Racale	Cappero del Salento	2	LE
4	Carciofo	Verde di Putignano		2	BA
5	Carciofo	Violetto di Putignano		2	BA
6	Carciofo	Bianco di Taranto	Bianco tarantino	2	TA
7	Carciofo	Centofoglie	Centofoglie di Rutigliano	2	BA, BR
8	Carciofo	Carciofo di Lucera		2	Lucera
9	Carciofo	Nero del Salento		2	LE
10	Carciofo	Bianco di Fasano	Bianco gentile di Fasano	2	BR
11	Carciofo	Locale di Mola		2	Mola, Rutigliano, BA
12	Carciofo	Tricasino	Carciofo Tricasino viola spinoso, Tricasino spinoso	2	Tricase
13	Carota	Violetto, gialla	Bastinaca di San Vito, Carota di Polignano	1	BA
14	Carota	Di Tiggiano	Pestanaca di Sant'Ippazio	2	LE
15	Cavolfiore	Barese "cima di cola"		2	BA
16	Cavolo	Da foglia riccia e liscia	Cole rizze	1	BA
17	Cavolo broccolo	Cima nera	"Cime gnòre de Putignane" (cime nere di Putignano)	1	BA
18	Cavolo broccolo	Mugnoli	"Mugnulu, "spuntature", "caulu puvereddu"	2	LE
19	Cavolo rapa	Testa di morto, grucciolo		2	BA
20	Cetriolo	Mezzo lungo di Polignano		2	Polignano
21	Cicoria	Cicoria all'acqua	Cicoria otrantina	1	LE, BR, BA
22	Cicoria	Molfettese	Cicoria catalogna di Molfetta	1	FG, BAT, BA, BR, LE, TA


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
23	Cicoria	di Galatina		1	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
24	Cicoria	Catalogna bianca di Tricase		2	Tricase
25	Cicoria	Rossa di Martina Franca	Cicoria rossa di Martina	2	BR, TA
26	Cipolla	Rossa di Acquaviva		1	BA
27	Cipolla	Cipolla di Margherita Agostana		1	FG, BAT
28	Fagiolino	Fagiolino pinto	Fagiolino pinto (subsp. unguiculata), dall'occhio (occhipinto)	2	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
29	Fagiolino	Fagiolino pinto a metro	Fagiolino pinto a metro (subsp. sesquipedalis), fagiolino a metro	2	BA, BR
30	Melone	Di Gallipoli e di Morciano di Leuca		2	LE
31	Melone	Minna te monica		2	LE
32	Melone	Carosello	Barattiere, Scopatizzo, Cocomerazzo, Spuredde, Tortarello	1	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
33	Pomodoro	Mandurese	Manduriese	2	Manduria
34	Pomodoro	Regina		2	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
35	Pomodoro	Prunill'		1	Vieste, Peschici, Vico del Gargano, San severo, Orsara
36	Pomodoro	Invernale	Da serbo	1	BA, BAT, BR, FG, LE TA
37	Pomodoro	A foglia di patata		1	Vieste
38	Pomodoro	A canceledd		2	Vico del Gargano
39	Pomodoro	di Mola		2	Mola di BA


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
40	Pomodoro	di Panni	al sole di Panni	2	Panni - Comuni del Sub Appennino Dauno
41	Pomodoro	Darseculo	Darsiculi	2	Loconia e Comuni del territorio murgiano
42	Pomodoro	della marina		2	Rodi Garganico e Gargano
43	Pomodoro	Pizzutello		2	Roseto Valfortore e Comuni del Sub Appennino Dauno
44	Pomodoro	Giallo invernale	Giallo d'inverno	2	TA, BR, LE, BA, FG, BAT
45	Sedano	Nostrano	Nostrale	2	BA, BR
46	Sedano	Lacciu de Torrepadùli		2	LE
	LEGUMINOSE DA GRANELLA				
1	Lenticchia	Lenticchia di Altamura		2	BA
2	Lenticchia	Lenticchia nera di Soletto		2	LE
3	Cicerchia	Bianca della Murgia		1	BA, TA
4	Cicerchia	Screziata della Murgia		2	BA
5	Cece	Cece di Nardò		1	LE
6	Cece	Cece nero rugoso della Murgia		1	BA
7	Cece	Cece nero liscio di Cassano		2	BA
8	Fava	Fava di Zollino	Cuccia	1	LE
9	Fava	Fava di Carpino		1	FG
10	Pisello	Pisello nano di Zollino		2	LE
11	Pisello	Pisello riccio di Sannicola		2	LE
12	Fagiolo	Fagiolo bianco dei Monti Dauni		1	FG


ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA' ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL'OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017

N°	COLTURA	VARIETÀ LOCALE	SINONIMO/I	CLASSE DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	CEREALI				
1	Frumento duro	Dauno III		2	FG
2	Frumento duro	San Pasquale		2	BA, TA
3	Frumento duro	Saragolla locale		1	FG, BA, BR, LE, TA
4	Frumento tenero	Bianchetta locale		1	FG, BA, BR, LE, TA
5	Segale	Segale jurmana		2	FG
6	Orzo	Orzo nostrano		1	LE
7	Avena	Avena nostrana		1	LE



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013


Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”

Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”

Operazione 10.1.5 “Tutela della biodiversità zootecnica”


**BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**

Allegato C alla DAdG n. 49 del 03/04/2017



INDICE

PREMESSA	3
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI	4
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI	5
5. DURATA DEGLI IMPEGNI	6
6. ENTITA' DEGLI AIUTI	6
7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	8
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	8
8.1. Domanda di Sostegno	9
8.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando 9	9
8.3. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando ..	10
8.4. Controlli di Ammissibilità	10
8.4.1. Istruttoria	10
8.4.2. Valutazione esiti dei controlli	11
8.5. Comunicazioni di Ammissibilità	11
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	12
9.1. Gestione delle domande di pagamento	12
9.2. Liquidazione degli aiuti	12



PREMESSA

Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato C si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.5 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell'Allegato A.

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

La Regione Puglia attraverso la tutela delle razze autoctone in pericolo di estinzione, intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali.


La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuiscono a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone, in pericolo di estinzione, con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle stesse.

Ai sensi dell' art. 7, comma 3, del Reg. (UE) n. 807/2014, per le razze locali ritenute minacciate di abbandono devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero, nonché la condizione a rischio delle specie elencate, siano certificati da un competente organismo scientifico, debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato, debitamente riconosciuto, registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le specie, le razze ed i relativi Organismi competenti sono già stati identificati, secondo i



suddetti criteri, con le relative informazioni e riportate nella seguente tabella 1 del paragrafo 8.2.10.3.5.10 della scheda di operazione 10.1.5

Tabella 1 (Razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmine da riproduzione interessati a livello nazionale e regionale):


Razza	Libro Genealogico/Registro anagrafico	Organismo di tutela e gestione della razza	Numero totale capi	Numero fattrici
Pecora Altamura	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA)	667	594
Pecora Gentile di Puglia	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA)	2.822	2.514
Pecora Moscia Leccese	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA)	738	641
Capra Garganica	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA)	1.552	1.547
Asino di Martina Franca	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)	692	586
Cavallo Murgese	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)	5.715	2.966

2. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.5 sono gli Agricoltori ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.5.



I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
- b) Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione, di cui alla precedente tabella 1, iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico;
- c) Le UBA dichiarate in DdS e richieste a premio devono essere identificabili dal Registro di Stalla e dai Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici, nonché dalle Banche Dati informatizzate per le specie di cui sono disponibili;
- d) Gli animali devono essere allevati nel territorio regionale, secondo quanto riportato nel Registro di Stalla.


4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Con la presentazione della DdS e con la successiva concessione degli aiuti i beneficiari dovranno rispettare i seguenti impegni:

- a) Indicare, nella DdS e nelle successive DdP Conferma Impegni, per ciascuna razza, il numero di UBA oggetto di impegno e che saranno oggetto di sostegno nell'arco del quinquennio;
- b) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 per tutta la durata dell'impegno;
- c) Mantenere in azienda, per almeno 5 anni, il numero delle UBA dichiarato in DdS, tale numero non dovrà diminuire nell'arco del periodo di impegno;
- d) Allevamento degli animali, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- e) Rendere identificabili gli animali secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici; in ogni caso, è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda;
- f) Obbligo di presentazione delle successive DdP annuali per la conferma degli impegni in corso.

Si specifica, inoltre, che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento di titolarità dell'allevamento, nel corso dei cinque anni, salvo i casi di forza maggiore elencati al paragrafo 13 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale – Sottomisura 10.1".

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata



dell'impegno, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche schede di riduzione ed esclusione da adottarsi con D.G.R. in attuazione del D.M. n.3536/2016 e ss.mm.ii.

La sanzione amministrativa potrà comportare la restituzione delle somme corrisposte e dei relativi interessi legali maturati, relativamente al numero di UBA sottratto agli impegni.

E' comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che produce perdita, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate alla Regione Puglia entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.

Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al successivo paragrafo 6 - Entità degli Aiuti.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.5, è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2022.

Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

6. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per UBA, relativamente alle specie/razze animali interessate, come riportato in tabella 2.




Tabella 2 – Entità dei premi annui per razza

Specie/Razza	Premio (euro/UBA/anno)
Pecora Altamura	200,00
Pecora Leccese	121,00
Pecora Gentile di Puglia	200,00
Capra Garganica	200,00
Asino di Martina Franca	200,00
Cavallo Murgese	200,00


Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi, relativi all'allevamento di una razza locale da preservare, rispetto ad un'analogha razza standard di riferimento.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Il calcolo del sostegno, per le razze ovine e caprine da salvaguardare, si basa sul confronto tra i risultati economici legati all'allevamento delle razze locali da preservare e quelli di analoghe razze standard di riferimento, allevate secondo le norme della condizionalità (CGO, BCAA) e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale. I dati utilizzati per il calcolo sono stati reperiti attraverso interviste dirette agli allevatori e dalle banche dati dell'ASSONAPA. Trattandosi di allevamenti, la metodologia basata sul confronto tra margini lordi, ha tenuto conto di evidenti specificità che vengono di seguito precisate.

Per gli ovini e i caprini:

Le differenze nel valore della produzione sono dovute al fatto che le razze da salvaguardare, sia per quanto attiene la produzione di latte che di carne, sono sicuramente meno produttive. Sul fronte delle uscite, le differenze sono legate sia alle spese di alimentazione, che nelle razze di interesse sono più basse in quanto meno legate alla somministrazione di mangimi concentrati e integratori - esse devono essere allevate in modo estensivo – che alle maggiori spese specifiche. Nel dettaglio all'interno di questa categoria sono state contabilizzate le spese per l'iscrizione al Registro anagrafico e le spese per la gestione dei gruppi di monta.



Per gli equidi:

Il calcolo del premio non ha tenuto conto della produzione, in quanto non è stato possibile individuare delle razze di riferimento. Considerando che le due razze interessate, di fatto, non producono beni concreti, in quanto vengono allevate esclusivamente per le attività di diversificazione delle aziende agricole o a interessi culturali legati al territorio di riferimento. Per tali riflessioni, gli allevatori sono costretti, al momento della nascita dei singoli individui appartenenti alle suddette razze, a dichiararli “animali da vita”, il che impedisce una loro, seppure a fine carriera, destinazione al macello. Il calcolo del premio, quindi, è stato basato esclusivamente sulle maggiori spese che gli allevatori devono sostenere in ragione del mantenimento in purezza degli individui che intendono allevare. Esse sono riconducibili alla quota associativa da pagare annualmente per l’iscrizione al Libro Genealogico per il cavallo ed al Registro anagrafico per l’asino ed al trasporto, nonché al soggiorno, delle fattrici nelle aziende in cui sono presenti gli stalloni idonei alla monta che garantiscano il mantenimento in purezza degli individui allevati.

Ai fini della valutazione del rischio del doppio finanziamento (no double founding), all’interno del suddetto Allegato 8, non si rilevano sovrapposizioni con altri premi erogati con la Domanda Unica e, pertanto, i premi previsti non subiscono alcuna decurtazione.


7. CRITERI DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.5.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed agli aiuti richiesti, sarà applicata la priorità in ordine crescente di carico di bestiame (U.B.A.) detenuto ed oggetto di sostegno alla data di presentazione della DdS.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.5, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del



Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A *“Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”*.

8.1. Domanda di Sostegno

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A *“Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”*.

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di Operazione 10.1.5.

La DdS è unica per tutti i capi oggetto di richiesta di sostegno ed assoggettati agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.5 e le condizioni che determinano l'attribuzione delle priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.


Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo paragrafo 8.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

8.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN



e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla elaborazione delle priorità previste dal bando.

8.3. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.2, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i criteri di priorità previsti dal bando.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

8.4. Controlli di Ammissibilità

Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell'Allegato A, i controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.


In caso di applicazione di Criteri di Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per la loro attribuzione.

8.4.1. Istruttoria

L'istruttoria consiste nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa fase (cfr. paragrafo 8.3).

L'istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o



informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile verificare con i controlli automatizzati.

8.4.2. Valutazione esiti dei controlli

In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione e/o informazioni probanti → acquisizione documentazione e/o informazioni probanti → verifica della documentazione e/o informazioni e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli applicativi disponibili.


8.5. Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti



della tipologia di Operazione 10.1.5, redatta sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione dell'apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di concerto con l'OP Agea.

9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

9.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 8.5 (Comunicazione di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

9.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia


Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”

Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”


**Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a
pascolo, prato-pascolo, prato”**

**BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**



INDICE

PREMESSA	3
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	3
2. LOCALIZZAZIONE	4
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
5. TIPOLOGIA DI IMPEGNI	5
6. DURATA DEGLI IMPEGNI	8
7. ENTITA' DEGLI AIUTI	8
8. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	8
9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	9
9.1. Domanda di Sostegno	9
9.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando 10	
9.3. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i criteri di priorità previsti dal bando 10	
9.4. Controlli di Ammissibilità	10
9.4.1. Istruttoria	10
9.4.2. Valutazione esiti dei controlli	11
9.5. Comunicazioni di Ammissibilità	11
10. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	12
10.1. Gestione delle domande di pagamento	12
10.2. Liquidazione degli aiuti	12



PREMESSA

Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato D si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.6 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell'Allegato A.

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE


In Puglia esiste una grande variabilità di habitat, ossia di condizioni ambientali in cui vivono una serie di specie, vegetali ed animali, che ne rappresentano le condizioni distintive. Tali habitat, nel loro complesso, a causa di una serie di fattori antropici, sono minacciati e necessitano di essere adeguatamente tutelati.

Nel dettaglio, la presente operazione ha l'obiettivo principale, quindi, di contrastare la perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di arricchimento di carbonio. Essa, in particolare, risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali. Si tratta di interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, al ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica, nonché alla diffusione di pratiche specifiche, come metodo di produzione biologico ed altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello Sviluppo Rurale.

La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa". Infatti, si promuove e si sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria, che sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Nelle aree regionali interessate dall'applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC, esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali, quali desertificazione, riduzione



della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze legate ai fabbisogni a cui questa operazione intende dare risposta.

È proprio all'interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in termini di erosione e fertilità dei suoli.

L'operazione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno. Permette altresì di:
- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di solifluzione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento.
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

2. LOCALIZZAZIONE

Ai fini dell'operazione 10.1.6, le superfici eleggibili agli aiuti devono essere ubicate all'interno delle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, e delle zone interessate dall'attuazione della Direttiva 92/43/CEE (cd. *Direttiva Habitat*) e dalla Direttiva 2009/147/CE (cd. *Direttiva Uccelli*).


3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.6 sono gli Agricoltori ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal D.M. n.162 del 12/01/2015.
- b) S.A.U. minima oggetto di impegno pari a 0,5 Ha;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla



circolare Agea n.120 del 01/03/2016.

- d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al 14/05/2018.

Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda. Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).


Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei contratti, ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.

- e) Le superfici oggetto dell'impegno devono essere coltivate a seminativo alla data di presentazione della DdS, come risultante dal Fascicolo Aziendale. La S.O.I deve essere un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'Allegato I del Reg. (UE) n.1307/2013;
- f) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al paragrafo 9 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

5. TIPOLOGIA DI IMPEGNI


Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari dovranno rispettare i seguenti impegni:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS;
- b) Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la DdS;
- c) Conversione ex-novo, sulla superficie oggetto di DdS a impegno, di seminativi in pascoli, prati-pascoli e prati. Questo comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in



azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Reg. (UE) n.1307/2013;

- d) Eseguire l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale con l'effettiva destinazione di uso convertita (pascolo, prato-pascolo, prato) delle particelle oggetto di impegno;
- e) Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame minimo non inferiore a 0,25 UBA/ha/anno;
- f) Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha/anno, nelle Zone non Vulnerabili ai Nitrati, e di 1 UBA/ha/anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- g) Rispettare, per le superfici oggetto di conversione, la pertinente vincolistica vigente per le Aree della Rete Natura 2000 e/o delle zone interessate dall'attuazione della Direttiva 92/43/CEE (cd. *Direttiva Habitat*) e/o dalla Direttiva 2009/147/CE (cd. *Direttiva Uccelli*). [Piani di Gestione, ove vigenti, e Regolamento Regionale 10/05/2016, n.6];
- h) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario. Il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo quanto specificato nel paragrafo 12 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*";
- i) Tenere ed aggiornare il quaderno di campagna riportante le operazioni oggetto di impegno: pascolamento con animali propri o di altre aziende, interventi di fienagione e raccolta delle specie foraggere utilizzate.
- j) In caso di pascolo: adozione di una relazione tecnica di gestione dello stesso, che preveda anche un'interruzione dello sfruttamento durante la fase riproduttiva delle essenze pabulari.
- k) Mantenimento della destinazione foraggiera e adozione delle pratiche colturali consentite, al fine di mantenere il pascolo in ottimali condizioni vegeto-produttive.
- l) Utilizzo di pratiche colturali consentite quali la trasemina per il miglioramento del cotico erboso e del corteggio floristico, lo sfalcio e la trinciatura superficiale, l'erpicoltura superficiale. La trasemina è consentita una sola volta nell'arco dei cinque anni.
- m) Divieto di utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e di lavorazioni profonde, all'interno delle superfici oggetto di sostegno.
- n) In assenza di pascolo: effettuazione di uno o più sfalci annuali, in relazione alla crescita del cotico erboso, e successiva asportazione e stoccaggio del foraggio ottenuto.
- o) Conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali documenti di trasporto) relativa all'attuazione delle tecniche oggetto di impegno (per l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di contoterzismo).



Dal punto di vista tecnico, in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera c), sono consentite le seguenti operazioni:


- Al primo anno, preparazione del letto di semina, con lavorazione superficiale su tutta la superficie interessata.
- Concimazione d'impianto in relazione alle caratteristiche fisico chimiche del terreno ed all'ambito di intervento (ZVN o non ZVN).
- Gestione delle essenze foraggere in relazione alla specie seminata, con primo sfalcio ed operazioni seguenti, correlate alla modalità di propagazione ed allo stadio di sviluppo del cotico erboso.
- Entro il primo anno d'impegno: semina di ecotipi locali e/o essenze foraggere *autoctone adatte al contesto pedoclimatico* interessato, da effettuare al verificarsi delle condizioni ambientali favorevoli, anche in miscuglio di più specie e con presenza equilibrata dei semi delle diverse essenze. Tra gli ecotipi locali si consigliano di utilizzare il trifoglio sotterraneo, il trifoglio pratense, trifoglio resupinato, la lupinella, la sulla, l'erba medica litorale, medicago polimorfa, medicago truncatula, mentre tra le foraggere autoctone è possibile utilizzare il trifoglio incarnato, il loietto e la festuca. È possibile anche l'introduzione di arbusti foraggere quali atriplex halimus e medicago arborea. La scelta delle cultivar da seminare è condizionata, naturalmente, sia dalle condizioni pedo-climatiche, sia dalla disponibilità delle sementi sul mercato.
- Trasemine di rinfoltimento delle essenze negli anni successivi. Nel corso dell'impegno le specie foraggere utilizzate, per la sola trasemina consentita, potranno variare al fine di evitare fenomeni di stanchezza del terreno.

In caso di pascolamento, ai fini del calcolo UBA/Ha e del rispetto dei limiti previsti, nonché delle priorità:

- verranno presi in considerazione gli allevamenti di Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini, Cavalli ed Asini che effettivamente pascoleranno le superfici convertite;
- verranno prese in considerazione unicamente le superfici oggetto di impegno, senza conteggiare gli eventuali altri pascoli aziendali preesistenti.

I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.

Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al successivo paragrafo 7 - Entità degli Aiuti.



6. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.6 è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2022.

Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata agli impegni.

Sono ammissibili al premio solo i seminativi.

Il valore del premio è pari a **328,80 Euro/Ha/anno**.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "*Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno*".

I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening).


Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening, pertanto, il pagamento del premio non può determinare per i beneficiari della tipologia di operazione 10.1.6 il pericolo di doppio finanziamento.

8. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.6.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed agli aiuti richiesti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità:

1. prioritariamente per le aziende zootecniche, in ordine crescente di carico di bestiame detenuto (UBA/Ha) alla data di presentazione della DdS;
- 1.1 in caso di parità di carico di bestiame (UBA/Ha), in ordine crescente di superficie oggetto



di impegno (S.O.I);

2. per le aziende non zootecniche, in ordine crescente di superficie oggetto di impegno (S.O.I).

9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.6, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".

9.1. Domanda di Sostegno

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1".


I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di Operazione 10.1.6.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione 10.1.6.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.6 e le condizioni che determinano l'eventuale attribuzione della priorità (cfr. paragrafo 8), devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo paragrafo 9.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.



9.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando

Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla elaborazione delle priorità previste dal bando.

9.3. Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i criteri di priorità previsti dal bando

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 9.2, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i criteri di priorità previsti dal bando.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.


9.4. Controlli di Ammissibilità

Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*", i controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

In caso di applicazione di Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per la loro attribuzione.

9.4.1. Istruttoria

L'istruttoria consiste nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa fase (cfr. paragrafo 9.3).



L'istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile verificare con i controlli automatizzati.

9.4.2. Valutazione esiti dei controlli

In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:


- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 10);
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione e/o informazioni probanti → acquisizione documentazione e/o informazioni probanti → verifica della documentazione e/o informazioni e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea (cfr. paragrafo 10);
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli applicativi disponibili.

9.5. Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.



Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.6, redatta sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando, con l'indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione dell'apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

10. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

10.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 9.5 (Comunicazioni di ammissibilità), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

10.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.